



**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N.	0906
del	14 LUG, 2020

**Oggetto:** Convenzione con l'Istituto Gestalt di Puglia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Arnesano LE, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola e la ASL BARI.

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Delibera del Direttore Generale n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Funzionario Amministrativo di Direzione Generale - Direzione Sanitaria Aziendale, Avv. Gianpaolo Parisi e dal Dirigente Medico di Direzione Sanitaria Aziendale, Dott.ssa Simona Mudoni, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### **PREMESSO :**

- che con nota acquisita dal protocollo generale D.G. n. 100311/1 del 03.07.2020 - l'Istituto Gestalt di Puglia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Arnesano LE ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota la Scuola di Formazione. in parola ha trasmesso due copie in originale dello schema di convenzione;

#### **RITENUTO :**

- di accendere per 1 (uno) anno la convenzione con l'Istituto Gestalt di Puglia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Arnesano LE, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le

Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**PRECISATO :**


- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che la Scuola *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che lo stesso Istituto dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento Generale di Protezione dei Dati (GDPR) UE 679/2016 e D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

**EVIDENZIATO :**

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Istituto in parola;
- che la copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'Istituto Gestalt di Puglia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Arnesano LE per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL Bari rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;


**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

AVV. GIANPAOLO PARISI



**IL DIRIGENTE MEDICO D.S.A.**

DOTT.SSA SIMONA MUDONI



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

### **DELIBERA**

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;
- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l'Istituto Gestalt di Puglia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Arnesano LE;
- che la presente convenzione ha la durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito;
- di rimettere all'Istituto Gestalt di Puglia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Arnesano LE la copertura assicurativa per eventuali infortuni o danni eventualmente subiti da dipendenti, pazienti e/o terzi causati nel corso dell'esecuzione della convenzione, ovvero, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione o ad essa riferibili, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Istituto Gestalt di Puglia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Arnesano LE;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Istituto Gestalt di Puglia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, via De Simone n. 29 73010 Arnesano LE, alle Direzioni Mediche e Amministrative dei Presidi Ospedalieri, alle Direzioni dei Distretti Socio Sanitari, alle Direzioni dei Dipartimenti, alle Direzioni di Area di Gestione della ASL BARI;
- di trasmettere, in particolare, copia del presente atto al fine dell'espletamento delle susseguenti e correlate attività di tirocinio pratico-formativo alla Responsabile Attività Tirocini e Rapporti con le Università e Enti di Formazione della ASL BARI, Dott.ssa I. Fiorentino, e, per il suo tramite, ai Referenti competenti preposti;

Il Dirigente Responsabile del Procedimento sulla base della propria istruttoria e proposta ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità; nel sottoscrivere il presente atto, evidenzia che lo stesso non comporta alcun onere, ovvero alcun costo a carico della ASL BARI.

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO DEGLI ALLIEVI  
DELL'ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA - SCUOLA QUADRIENNALE DI  
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA DELLA GESTALT (100 ore annue per ogni allievo)**

L'anno \_\_\_\_\_ (20\_\_\_), il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la sede dell'Azienda \_\_\_\_\_

TRA  
l'Azienda ASL Bari, con sede legale in BARI, Via L. RE STARITA, 6,  
cap 70123 C.F. \_\_\_\_\_ e P.I. 06534340721, nella  
persona del suo Direttore/presidente/rappresentante legale DOTT. ANTONIO SANGNEDICE nato a  
LECCE, il 27/10/1962, C.F. SNGNTN62RDE506A, il quale agisce non in proprio,  
ma in qualità di Direttore GENERALE, in osservazione del provvedimento  
del \_\_\_\_\_

E

L'Istituto Gestalt di Puglia con sede in Via De Simone, 29, 73010 Arnesano (LE) P.I. 043870430753, abilitato, con Decreto del 16.06.2003 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/1982 ad attivare corsi quadriennale di specializzazione in psicoterapia, nella persona del suo legale rappresentante, Dr. Alexander Lommatzsch, nato a Düsseldorf, Germania il 01/01/1954,

**PREMESSO CHE<sup>1</sup>**

L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i.<sup>1</sup> prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

**PREMESSO ALTRESI' CHE**

**1. L'ASL BARI**

- a) ha tra i suoi compiti quello di erogare prestazioni psicoterapiche (DPR n. 309/90 e DM n. 444/90) e
- b) prevede l'inserimento di tirocinanti nei propri servizi

**2. e che L'ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA in seguita chiamato IGP**

- a) è stato riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica con D.M. del 16/06/2003 Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30/06/2003 quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione quadriennali in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82;
- b) che ai sensi dell'Art. 3 della Legge 56/89, le Scuole di Psicoterapia riconosciute, sono equiparate alle Scuole di specializzazione Universitarie;

<sup>1</sup> Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008

- c) che ai sensi dell'art. 17, comma 96 della Legge 127/97 – Titolo II, art. 8, comma 2°, gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale per almeno n. 100 ore annue presso Istituzioni Pubbliche o soggette a pubblica vigilanza
- d) che le Scuole devono garantire specificità del modello formativo e insieme confrontarsi con la richiesta dell'utenza (art. 8 della succitata legge) declinandosi su due forme di apprendimento: la diagnostica e gli interventi in situazioni di emergenza da reperirsi presso in servizi pubblici o accreditati con documentata esperienza clinica
- e) che il tirocinio clinico quadriennale, non costituisce rapporto di lavoro

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **ART. 1**

L'IGP. si avvarrà delle strutture dell'Azienda ASL Bari per le attività annuali di tirocinio per n°5 allievi iscritti ai corsi quadriennali di specializzazione in Psicoterapia, previsti dall'art. 3 della Legge 56/1989 e successive leggi applicative. L'IGP riserva all'Azienda ASL Bari per il personale che ne vuole usufruire n. 3 posti in ciascun corso quadriennali di specializzazione in Psicoterapia. Il personale dell'Azienda che vorrà usufruire dei posti riservati presenterà domanda all'IGP entro il 30 settembre di ciascun anno.

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

### **ART. 2**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione di cui all'art. 1.:

- a) l'Istituto Gestalt di Puglia riconosce le attività di tirocinio svolte presso l'Azienda ASL Bari, le cui strutture concordemente vengono ritenute dalle parti particolarmente idonee a fornire un'adeguata preparazione esperienziale agli allievi ;
- b) ogni anno ciascun allievo potrà effettuare un tirocinio di 100 ore annue; le ore verranno riconosciute a tutti gli effetti l'IGP come ore di tirocinio facenti parte del monte ore annuo (500) del training per la formazione alla psicoterapia secondo la normativa vigente;
- c) ogni anno l'IGP comunicherà all'ufficio competente dell'Azienda ASL Bari i nominativi degli allievi che vorranno usufruire dell'attività di tirocinio da svolgere presso l'Azienda;
- d) le modalità di svolgimento, il calendario e le sedi delle attività vengono stabiliti dal Direttore dell'Azienda ASL Bari e comunicati ai didatti dell'IGP, che offrono la loro disponibilità per la stesura del programma e per la migliore organizzazione delle stesse.

### **ART. 3**

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività di tirocinio sarà seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. il nominativo del tirocinante;
- b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'intero della struttura ospitante;
- d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

### **ART. 4**

Gli allievi saranno ammessi al tirocinio con autorizzazione dell'ufficio competente dell'Azienda ASL Bari. Tale atto indicherà il nominativo del supervisore di cui all'art. 3.

Gli allievi sono inoltre tenuti a:

- a) Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

- b) Osservare le norme disciplinari previste per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale.
- c) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- d) Mantenere il segreto professionale e le norme di riservatezza previste dal regolamento aziendale sulla privacy riguardanti utenti e operatori (Legge 675/96).
- e) Dichiarare di essere stato informati sui rischi specifici in ambito aziendale, per quanto previsto in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano la sospensione della frequenza.

#### **ART. 5**

L'IGP e l'ASL Bari provvedono a valutare i tirocini e i risultati conseguiti dagli allievi; il supervisore e il Responsabile del Servizio si impegnano a firmare la certificazione delle presenze e delle attività svolte sul diario rilasciato ad ogni allievo dalla Segreteria dell'IGP.

#### **ART.6**

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

##### **per l'Istituto:**

- a) la copertura assicurativa di cui all'art 7
- b) la supervisione/tutor al tirocinante e agli operatori della ASL prevista dal programma concordato dai contraenti
- c) accessi gratuiti o prestazioni agli operatori dell'Azienda per attività culturali come seminari e convegni.
- d) la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio, laddove non sia di competenza della ASL, come elaborazioni di modelli di intervento a seconda dei diversi orientamenti nella psicoterapia e nel counseling, resoconti sui casi clinici, richiesta di videate specifici e tesine tematiche

##### **per l'ASL BARI:**

- a) l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dell'Azienda USL
- b) la predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio, laddove non sia di competenza dell'IGP, come strumenti standardizzati di valutazioni clinica, individuazione de gli ambiti della diagnostica di competenza specifica
- c) resoconti, casi clinici osservati e tesine
- d) La sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad attività di aggiornamento
- e) la certificazione a fine tirocinio nella forma richiesta dal MIUR

#### **ART. 7**

La Scuola assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e responsabilità civile contro terzi. L'acquisizione delle relative polizze assicurative è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della convenzione.

La copertura assicurativa viene integralmente rimessa a carico dell'IGP per eventuali infortuni sul lavoro, per malattie professionali, per responsabilità civile verso terzi, rischi derivanti dall'espletamento delle attività in oggetto, restando fin d'ora convenuto che la ASL BARI rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente.

#### **ART. 8**

L'IGP ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari ai sensi del D.Lgs 81/2008 (e s.m.i.) e come da D.U.V.R.I. - Documento Valutazione Rischio Interferenze ASL BARI.

#### **ART. 9**

L'IGP dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs.196/2003 (e s.m.i.), nonché, quanto disposto dal responsabile per

il trattamento dei dati della struttura ove sono inseriti; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione.

#### ART. 10

Le parti danno atto che il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere alcuna ipotesi di ordine occupazionale, e dunque di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda ASL Bari.

#### ART. 11

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'IGP.

#### ART. 12

L'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

**ART. 13** – Il presente atto entra in vigore a partire dalla sua approvazione, ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito.

**ART. 14** Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari.

#### ART. 15

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

#### ART. 16

La presente Convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico dell'IGP.

ASL BARI

ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Dr. Alexander Lommatzsch

ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA srl  
Via De Simone n. 29  
73010 ARNESANO (Lecce)  
C.F. e P.I.: 04380430753

"Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 14: "Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 14, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione.".

ASL BARI



ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Dr. Alexander Lommatzsch

ISTITUTO GESTALT DI PUGLIA srl  
Via De Simone n. 29  
73010 ARNESANO (Lecce)  
C.F. e P.I.: 04380430753

